

COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari
Tel. 079799046 Fax 079799288

Prot. n°471
Del 28.02.2014

Scadenza: ore 13,00 del giorno 30.05.2014.

L.R. 1/2011 ART. 3 BIS - MISURE DI SOSTEGNO AI PICCOLI COMUNI

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE di CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DI COLORO CHE AVVIANO O TRASFERISCONO LA PROPRIA ATTIVITA' ARTIGIANALE, COMMERCIALE O PROFESSIONALE, AMMISSIBILE AL REGIME DE MINIMIS, DA UN COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI AL COMUNE DI ANELA ESTENDENDO LA PARTECIPAZIONE DEI RESIDENTI, SOLO IN MANCANZA DI RICHIESTE DA PARTE DI CITTADINI DAI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI .

Disponibilità: € 6.867,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

VISTO l'art. 3 bis della L.R. n° 1 del 18.01.2011, introdotto dall'art. 18 comma 31 della L.R. n° 12 del 30.06.2011, recante misure di sostegno dei piccoli comuni, nella parte in cui dispone, per sostenere il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di € 50.000,00 a beneficiario, in favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque anni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 48/38 del 01.12.2011 con la quale si è provveduto ad approvare l'elenco dei comuni destinatari degli interventi di cui al succitato art. 3 bis, fra i quali è inserito il Comune di Anela, e sono state approvate le relative Direttive di attuazione;

Considerato che la succitata Deliberazione della Giunta Regionale precisa che i comuni destinatari dovranno destinare le risorse attribuite attraverso l'adozione di specifici Bandi secondo le seguenti direttive:

1. il contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di € 50.000,00 a beneficiario a favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque anni, dovrà riguardare attività ammissibili al regime "de minimis" e il contributo non potrà essere superiore al 60% della spesa ammissibile e dovrà essere erogato nel rispetto del regolamento (CE) n° 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore.
2. Non potranno essere ammesse le imprese che svolgono attività quali agricoltura, pesca, acquacoltura, trasporti, secondo il regolamento comunitario n. 1998/2006

VISTA la nota 2013/I.9.13 del 15/01/2014, con la quale l'Ass.to regionale agli Enti Locali autorizza le amministrazioni locali ad utilizzare le economie relative alle misure di sostegno dei piccoli comuni - art. 3 - bis L.R. 1/2011 e art.18, comma 31 della LR 12/2011 - ai sensi di quanto stabilito dall' art. 5, comma 5 della L.R. 12/2013, senza il vincolo di destinazione originario, procedendo all'adozione di nuovi bandi nell' ambito delle tre misure previste, per il completamento di tutte le finalità contenute dalla norma in oggetto, stabilendo altresì il termine di pubblicazione dei nuovi bandi entro il 28/02/2014;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 26.02.2014 avente per oggetto "Misure di sostegno per i piccoli Comuni - Nuovi Bandi 2013/2014 - Delibera di G.R. n. 9/29 del 23.02.2012 L.R. 1 del 19/01/2011, art. 3 bis. - Direttive agli Uffici" con la quale sono stati impartiti gli indirizzi e le direttive per l'assegnazione dei contributi, assegnando all'AZIONE C l'importo di € 6.867,00; alla predetta cifra potrebbero aggiungersi eventuali economie derivanti dalla mancata richiesta delle altre tipologie di intervento previste dall'art. 3 bis della L. R. n. 1/2011;

In esecuzione della propria determinazione n. 28 del 28/02/2014 che approva il bando e indice la pubblica selezione per l'assegnazione dei contributi ai privati previsti dalla normativa richiamata;

RENDE NOTO

Che è indetto un bando pubblico per l'erogazione di **n° 1 contributo**, dell'importo di **€ 6.867,00**, a favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti al comune di Anela impegnandosi a non modificarla per cinque anni, su attività ammissibili al regime "de minimis", prevedendo la partecipazione dei residenti, solo in mancanza di richieste da parte di cittadini provenienti da Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, ovvero in subordine;

ART. 1 - Soggetti ammessi al contributo

Possono presentare istanza per l'assegnazione di contributi a fondo perduto di cui al comma 4, lett. b) dell'art. 3 bis della L.R. n. 1/2011:

- a) coloro che abbiano avviato a Anela nel corso del 2013, o intendano avviare entro la scadenza del termine di presentazione delle istanze, la propria attività artigianale, commerciale, professionale, che non sia già presente nel comune, impegnandosi a non modificarla per cinque anni;
- b) coloro che abbiano trasferito nel corso del 2013, o intendano trasferire entro la scadenza del termine di presentazione delle istanze, la propria attività artigianale, commerciale, professionale, che non sia già presente a Anela, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, impegnandosi a non modificarla per cinque anni.

I contributi concessi non potranno essere superiori al 60% della spesa ammissibile e dovranno essere erogati nel rispetto del regolamento (CE) n° 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

ART. 2 - Modalità di presentazione delle richieste

I soggetti interessati dovranno inviare entro la data del 30.05.2014 apposita domanda al Protocollo Generale del Comune di Anela al seguente indirizzo: "Comune di Anela, Via Pascoli n° 5, 07010 Anela"

La domanda, dovrà pervenire in busta chiusa e recare all'esterno la dicitura "***Richiesta contributo per l'avvio o il trasferimento della propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti.***" La domanda, da redigersi in carta semplice, sottoscritta in calce dal richiedente e accompagnata da copia fotostatica del documento di identità dello stesso, dovrà contenere tutte le dichiarazioni attestanti l'esistenza dei requisiti sopra indicati e potrà essere redatta secondo la modulistica disponibile sul sito www.comune.anela.ss.it.

ART. 3 - Documentazione richiesta

La domanda di concessione del contributo dovrà essere compilata dal titolare/legale rappresentante della ditta e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Dati identificativi del proponente, nome cognome data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale e/o partita IVA.
2. Natura giuridica del proponente.
3. Numero di telefono, indirizzo e.mail ed eventualmente num. di fax.
4. descrizione dell'iniziativa imprenditoriale avviata o da avviare e non presente nel comune di Anela;
5. Importo totale dell'investimento, con indicazione di eventuali altri contributi e/o finanziamenti ricevuti per la medesima iniziativa;
6. Indicazione delle eventuali abilitazioni richieste per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale proposta.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) curriculum del richiedente,
- b) autocertificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A,
- c) D.U.R.C. di data non superiore ad un mese dalla data di pubblicazione del bando relativo alla selezione in oggetto;
- d) scheda progettuale contenente una breve descrizione dell'iniziativa imprenditoriale avviata o da avviare nel Comune di Anela; indicazione del mercato di riferimento e delle unità lavorative impiegate nell'attività; i dati forniti dovranno fare riferimento al periodo richiesto dal presente bando per l'esercizio dell'attività, cioè un quinquennio.
- e) fotocopia del documento di identità del richiedente.

La mancata indicazione nella domanda di tutte le informazioni richieste e la mancata presentazione dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) comporterà l'esclusione della domanda dalla procedura di assegnazione dei contributi.

Art. 4 - Spese ammissibili

Saranno considerate ammissibili per l'erogazione del contributo tutte le spese strettamente connesse all'avvio/esercizio dell'attività riferite al predetto arco temporale di un quinquennio decorrente dall'inizio dell'attività, al netto dell'IVA.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si indicano alcune fra le spese considerate ammissibili:

Via Pascoli n° 52 07010 Anela (SS) tel 079/799046 fax 079/799288

E-mail: servizisocialianela@tiscali.it

1. spese di acquisto dei locali documentate mediante atto pubblico registrato,
2. spese per canoni di locazione, documentate da atto stipulato fra le parti regolarmente registrato e avente durata non inferiore al quinquennio,
3. spese per l'acquisto di nuovi arredi, documentate da fatture pagate e regolarmente quietanzate,
4. spese per lavori di adeguamento/ristrutturazione/manutenzione dei locali sede dell'attività, documentate da fatture pagate e regolarmente quietanzate.

Art. 5 – Valutazione delle domande

Le domande di contributo pervenute all'Amministrazione Comunale saranno esaminate e si procederà alla valutazione secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

1. età del richiedente compresa fra 18 e 25 anni punti 10
2. età del richiedente compresa fra 26 e 35 anni punti 15
3. età del richiedente superiore a 35 anni punti 20
4. ubicazione dell'attività in immobili già esistenti punti 10
5. ubicazione dell'attività in immobili costruiti ex novo punti 5
6. investimento proprio fino al 30% del progetto punti 5
7. investimento proprio fino al 50% del progetto punti 10
8. investimento proprio oltre il 50% del progetto punti 15

Per la valutazione dell'impatto occupazionale con esame del rapporto tra l'importo dell'investimento complessivo relativo all'attività imprenditoriale e il numero di persone occupate nell'iniziativa. Sarà assegnato il seguente punteggio:

1. Se il rapporto è minore o uguale a € 10.000 punti 25;
2. Se il rapporto è compreso fra € 10.001 e 15.000 punti 20;
3. Se il rapporto è compreso fra € 15.001 e 20.000 punti 15;
4. Se il rapporto è compreso fra € 20.001 e 25.000 punti 10;
5. Se il rapporto è compreso fra € 25.001 e 30.000 punti 5;

A parità di punteggio prevarrà la maggiore età del richiedente.

Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio indicato al precedente articolo 5. Con Determinazione del Responsabile del Servizio, sulla base dell'istruttoria è disposta l'ammissione al contributo secondo l'ordine risultante dalla graduatoria. La suddetta Determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Anela per 10 giorni consecutivi. Avverso il medesimo provvedimento può essere proposto ricorso da parte degli aventi diritto entro il termine di pubblicazione.

Art. 7 – Stipula del Contratto

Per l'erogazione del contributo l'Amministrazione Comunale, stipulerà apposito contratto con il beneficiario in competente bollo e nella forma di scrittura privata, soggetto a registrare solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Pertanto il beneficiario dovrà, entro i termini che verranno assegnati dall'ufficio, manifestare formalmente l'interesse ad avviare il progetto finanziato e presentare la seguente documentazione:

- fidejussione bancaria o assicurativa o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 che garantisca l'intero importo del contributo concesso e che preveda espressamente:

- l'indicazione che la stessa è rilasciata a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo;
- l'obbligo del fidejussore di liquidare le somme dovute entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Anela.

Art. 8 - Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo, di € 6.867,00 verrà erogato all'assegnatario con le seguenti modalità:

- Acconto del 50% del contributo complessivo a seguito dell'acquisizione, da parte dell'ufficio, della seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva;
- Saldo del 50% del contributo previsto all'apertura dell'attività avviata o trasferita;

La liquidazione dell'acconto è subordinata alla trasmissione di fidejussione bancaria o assicurativa o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 che garantisca l'intero importo del contributo concesso e che preveda espressamente:

- l'indicazione che la stessa è rilasciata a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo;
- l'obbligo del fidejussore di liquidare le somme dovute entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Anela.

Art. 9 -Controllo e monitoraggio

Il Comune accerterà la regolarità degli interventi finanziati attraverso il controllo della documentazione presentata e l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 10 Revoche e decadenze

1. L'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del contributo con recupero delle somme già erogate nei seguenti casi:

- qualora venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo di cui all'art 1;
- qualora il beneficiario non rispetti l'impegno a mantenere la residenza nel comune di Anela per i prossimi 5 anni;
- qualora il beneficiario, nei prossimi 5 anni, cessi l'attività per la quale ha beneficiato del contributo;

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente atto.

Anela 28/02/2014

Il Responsabile del Servizio
Lorenza Bulla